

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 21508 Anno 2019**

**Presidente: FIDELBO GIORGIO**

**Relatore: APRILE ERCOLE**

**Data Udiienza: 07/05/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso presentato da  
Silveri Raimondo, nato a Gavorrano il 06/11/1968

avverso la sentenza del 02/12/2018 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
udito per l'imputato l'avv. Roberto Burzi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

### **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero e in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado del 04/12/2014 del Tribunale di Grosseto,



condannava Raimondo Silveri in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 347 cod. pen., per avere in tre occasioni (del 20 novembre 2011 la prima, del 5 febbraio 2012 la seconda e la terza) usurpato una funzione pubblica effettuando controlli venatori nei riguardi di tre cacciatori, pur non avendo il titolo essendo egli in possesso di un decreto di guardia particolare giurata zoofila che gli permetteva il solo controllo degli animali da affezione, cioè di cani e gatti.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Roberto Burzi, il quale, formalmente con sei distinti punti, ha dedotto la violazione di legge e l'omessa motivazione, per non avere la Corte territoriale: tenuto conto di quanto dedotto con l'appello incidentale in ordine alla applicabilità nella fattispecie dell'art. 6 legge n. 189 del 2004, che abilita le guardie zoofile ad effettuare controlli anche su animali diversi da quelli di affezione; considerato che l'art. 27 legge n. 157 del 1992 permette i controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di caccia a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, tra i quali rientrano anche le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi della citata legge n. 189 del 2004; considerato che quelle funzioni di controllo spettano alla guardia giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, t.u.l.p.s.; tenuto a mente che il Silveri, come guardia zoofila, aveva adempiuto ad un suo dovere in ragione dei poteri di vigilanza delle proprietà mobiliari e immobiliari, per far cessare azioni delittuose dirette all'aggressione di quei beni, in virtù degli artt. 132 e 133 t.u.l.p.s.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato.

3.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso sono infondati.

In ordine ai poteri riconosciuti dall'art. 6 legge 189 del 2004 alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, vi è un contrasto di vedute nella giurisprudenza di questa Corte, essendo stato, da un lato, sostenuto che, in tema di caccia, a quelle guardie particolari giurate non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma del suddetto art. 6, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva (Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Lovato, Rv. 240231); e, da altro lato, affermato che le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di polizia giudiziaria, alle guardie particolari



giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai sensi del citato art. 6, si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609).

Tra tali due indirizzi appare preferibile, ad avviso di questo Collegio, il primo perché più rispettoso della lettera della legge.

L'art. 6, comma 2, legge n. 189 del 2004 testualmente prevede che "La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute". Ora, è di tutta evidenza che l'avverbio "anche" è stato utilizzato dal legislatore con riferimento "alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute", nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase "con riguardo agli animali di affezione".

Ne consegue che appare più corretto il principio enunciato nella prima delle due considerate sentenze, con la conseguenza che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della stessa legge n. 189 del 2004 nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli "animali da affezione", cioè degli animali domestici.

3.2. Sono conseguentemente privi di pregio i restanti motivi dedotti dal ricorrente in relazione ad asserite violazioni o false applicazioni di altre disposizioni di legge, in quanto tutte presupponenti il riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria all'odierno imputato, che, invece, svolgendo quell'attività di controllo venatorio al di fuori dei limiti consentigli dalla legge (e dal decreto prefettizio di nomina), l'odierno ricorrente non aveva affatto rivestito.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 07/05/2019


Il Consigliere estensore

Ercole Aprile



Il Presidente

Giorgio F. delbo



APPROVATO UNANIMEMENTE